

FB, cantella 2, 34

LEGA XIII MAGGIO

L'Espresso

COMITATO NAZIONALE PER IL REFERENDUM PER LA DEPENALIZZAZIONE DELL'ABORTO

UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (UIL) - PARTITO RADICALE - ORGANIZZAZIONE COMUNISTA AVANGUARDIA OPERAIA - PARTITO DEMOCRATICO DI UNITA' PROLETARIA PER IL COMUNISMO (PDUPpic) - LOTTA CONTINUA - MOVIMENTO DI LIBERAZIONE DELLA DONNA (MLD) - FEDERAZIONE GIOVANILE REPUBBLICANA (FGR) - MOVIMENTO DEMOCRATICO LIBERALE - CIRCOLI "LA COMUNE"

Comitato Nazionale - Piazza Cesarini Sforza 28 - Tel. 655308 - 00186 Roma
Partito Radicale - Via Torre Argentina 18 - Tel. 6543371-6547168-6541732 - 00186 Roma

ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DELLE FIRME

I

Adempimenti e tempi per la raccolta delle firme

La conferenza nazionale organizzativa del referendum sull'aborto ha fissato per il 15 aprile 1975 la data d'inizio della raccolta delle firme; l'operazione dovrà pertanto terminare entro il 15 luglio. Entro questa data le firme (almeno 500.000) dovranno essere depositate presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, il che significa che i giorni per la raccolta vera e propria saranno circa 70, poiché almeno 20 giorni saranno necessari per la spedizione a Roma dei moduli, il controllo dei certificati nelle liste elettorali dei sottoscrittori e tutte le altre operazioni necessarie.

La legge che regola il referendum (legge 25 maggio 1970, n. 352) ha artatamente complicato le cose e lascia anche alcune incertezze di interpretazione. Ciò comporta due indispensabili accorgimenti; cioè prima di tutto la necessità di attenersi scrupolosamente a quanto la legge dice per evitare che la Cassazione, che poi esaminerà le firme raccolte, abbia ad annullarle; in secondo luogo, per quelle parti, che come vedremo sono sostanzialmente due, in cui ci sono incertezze, sarà bene seguire la interpretazione più restrittiva della legge, almeno fin dove è possibile.

I centri ed i comitati locali

In tutto il Paese e in particolare in tutti i capoluoghi di provincia, dovranno essere costituiti centri di raccolta delle firme a cura di militanti, che si organizzeranno, dove possibile, in Comitati Locali ed opereranno tenendosi in continuo contatto - per informazioni, richieste di materiale, ecc. - con il Comitato Nazionale Regionale (a cui da Roma sarà inviato tutto il materiale necessario e che è incaricato della distribuzione) o con il Comitato Nazionale che ha sede in piazza Cesarini Sforza 28 tel. 655308.

I Comitati Regionali e i Comitati Locali dovranno anche provvedere alla distribuzione dei moduli (possibilmente già vidimati) presso le segreterie comunali, delle preture e dei tribunali di tutti i comuni, anche dove non si è formato alcun comitato di raccolta. I cittadini, debitamente informati dai mezzi di comunicazione di massa, potranno così spontaneamente recarsi presso questi uffici ad apporre la propria firma che dovrà, per legge, essere raccolta e autenticata dal funzionario preposto (segretario comunale, cancelliere). Ogni rifiuto di adempiere a queste funzioni dovrà essere immediatamente denunciato al Comitato Regionale e al Comitato Nazionale.

II

Le operazioni per la raccolta delle firme

La raccolta delle firme si articola sostanzialmente in tre operazioni:

- 1) vidimazione dei fogli (art. 7 ultimo comma della legge),
- 2) raccolta delle firme e loro autenticazione (art. 8 della legge),
- 3) richiesta e rilascio dei certificati elettorali (art. 8 ultimo comma della legge).

In merito il Comitato Nazionale ha predisposto quattro moduli: il "modello A", il "modello B", il "modello C" ed il "modello D". I modelli C, di formato più piccolo, hanno solo la funzione particolare, di richiesta e di ricevuta, per la certificazione elettorale che verrà chiarita di seguito. Il "modello D" serve per l'invio a Roma delle firme raccolte.

Comunque precisiamo subito che solo i modelli A e B dovranno essere spediti a Roma, mentre i modelli C dovranno essere accuratamente conservati dai Comitati locali. Il "modello D" serve, come già detto, per l'invio a Roma dei modelli A e B.

Sull'andamento delle operazioni di raccolta delle firme dovranno inoltre essere fornite comunicazioni periodiche al Comitato Nazionale, possibilmente con scadenza settimanale ed a mezzo telefono, indicando comunque il numero delle firme raccolte per il referendum.

Vidimazione dei fogli

La vidimazione dei fogli riguarda solo il modello A e serve a dare una *data certa* al foglio; tale data deve pertanto essere apposta (art. 7 ultimo comma della legge) da segretario comunale o da cancelliere di ufficio giudiziario (pretura, tribunale, corte di appello).

Nel modello A, in alto a destra della prima facciata, abbiamo riservato un apposito spazio a tale scopo; in esso l'autorità che vidima deve porre bollo, data e firma. Attenzione: la firma deve essere, ai sensi di legge, quella del funzionario "preposto" all'Ufficio, cioè dove ci sono più cancellieri o più segretari comunali, la firma deve essere del capo dell'Ufficio (cancelliere capo, segretario generale). I fogli vidimati, nel silenzio della legge, si dovrebbero poterli usare indifferentemente su tutto il territorio nazionale, quale che sia l'autorità che li ha vidimati. Peraltro, "Magistratura democratica", che promosse com'è noto un referendum sul codice penale nel 1971, nelle sue istruzioni, consigliava di utilizzare i fogli nell'ambito territoriale della circoscrizione dell'Ufficio vidimante (se segretario comunale nell'ambito del Comune, ad esempio) e a tal fine consigliava di far vidimare i fogli presso la Cancelleria delle Corti di appello che hanno le circoscrizioni più ampie. Per poter individua-

re le circoscrizioni territoriali delle dette autorità si può utilmente consultare l'annuario del Touring Club Italiano o una qualsiasi agenda legale o calendario giudiziario, facilmente reperibili presso studi legali od uffici giudiziari.

Attenzione: la persona che presenta i fogli per la vidimazione deve essere un elettore (quindi maggiorenne ed iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune) e deve recarsi presso l'ufficio vidimante munito di un documento di riconoscimento e di un certificato di iscrizione nelle liste elettorali; è necessario perciò che i membri dei comitati si muniscano subito di detti certificati.

Raccolta ed autenticazione delle firme

Una volta vidimati, i fogli (mod. A) vanno distribuiti negli uffici presso cui devono essere raccolte e autenticate le firme e ai comitati locali.

Le firme devono essere autenticate da:

- a) notai;
- b) cancellieri della Pretura e del Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto il sottoscrittore;
- c) Giudici conciliatori del predetto Comune;
- d) Segretari comunali del predetto Comune.

Tutti i pubblici Ufficiali sono tenuti, per legge, a ricevere i fogli e a predisporre la raccolta e l'autenticazione delle firme.

Sarà quindi opportuno interessare le cancellerie di tutti gli uffici giudiziari, gli uffici di tutti i Giudici conciliatori e le segreterie di tutti i Comuni ove sia possibile contare sulla collaborazione di militanti che si incarichino di curare tali rapporti e le successive operazioni.

In ogni caso (anche in mancanza di militanti) le segreterie comunali e le cancellerie delle Preture e dei Tribunali sono tenute a predisporre un locale ed a distaccare il funzionario autenticatore per la raccolta delle firme.

Le firme saranno raccolte in due possibili modi:

- a) in primo luogo, per iniziativa individuale del singolo cittadino che, sollecitato dalle nostre iniziative e dalla stampa nazionale e locale, dai manifesti murali, dai volantini o in altro modo, si recherà a firmare presso i predetti uffici;
- b) in secondo luogo, e soprattutto, per iniziativa dei militanti che, ovunque sia possibile organizzare raccolte collettive di firme, dovranno accompagnare direttamente il pubblico ufficiale disponibile nel luogo in cui si trovano i sottoscrittori (fabbriche, università, convegni, manifestazioni pubbliche, ecc.) ed organizzare "tavoli" di raccolta nelle strade, davanti alle fabbriche, nelle università.

A tal fine e per ogni caso in cui è necessario servirsi di un pubblico ufficiale per l'autenticazione delle firme apposte fuori degli uffici ove ha sede l'autorità autenticante, sarà opportuno contare su pubblici ufficiali disponibili, magari dietro compenso per rimborso delle spese, a provvedere alla autenticazione delle firme al di fuori della loro sede e

degli orari d'ufficio. In tal senso è bene prendere subito contatto con i locali giudici conciliatori e meglio ancora con i cancellieri della Pretura e del Tribunale locale.

Per tali contatti e per l'individuazione dei cancellieri disponibili è necessario servirsi dei sindacati democratici della categoria e delle associazioni di sinistra degli operatori della giustizia e dei magistrati. Avvocati e giudici potranno dare una prima indicazione dei cancellieri democratici, dei locali uffici giudiziari, con cui si dovrà prendere subito contatto per saggiare la loro disponibilità all'iniziativa dei referendum.

Essenziale è individuare subito per ogni sottoscrittore la residenza, cioè il Comune nelle cui liste elettorali il firmatario è iscritto, che è poi il Comune dove vota. Ciò per le esigenze di cui tra poco si dirà.

Sulle rispettive colonne del "modello A" vanno poste, sulle due righe di ciascuna casella, le indicazioni a stampatello: del nome e cognome di chi sottoscrive (*per le donne coniugate il cognome originario e non quello acquisito con il matrimonio*), del suo luogo e data di nascita, del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto. Quindi il sottoscrittore firma sulla apposita colonna. L'ultima colonna va lasciata in bianco; essa serve al Comune competente per la certificazione elettorale.

Attenzione: la firma deve essere chiara e per esteso, chi firma deve presentarsi con un documento di riconoscimento. Nel caso di raccolte collettive previsto nella precedente lettera "b" ove risulti possibile ed agevole, le indicazioni suddette potranno essere trascritte sui modelli A preventivamente a cura dei militanti, invitando poi a firmare i singoli sottoscrittori.

Poiché i sottoscrittori firmatari debbono essere elettori, essi debbono essere maggiorenni ed essere già iscritti nelle liste elettorali. **I 18 anni possono quindi firmare.**

Le firme debbono essere autenticate, cioè apposte in presenza di autorità che, secondo il disposto della legge può autenticarle (notai, segretari comunali, cancellieri di pretura e tribunale, giudici conciliatori).

A questo punto si rivela l'importanza dell'accertamento del Comune in cui il sottoscrittore vota; infatti il segretario comunale e il conciliatore possono autenticare solo le firme degli elettori che votano nel loro Comune; i cancellieri giudiziari solo quelle degli elettori iscritti nei comuni su cui rispettivamente pretura e tribunale hanno competenza; per i notai sembra si possa sostenere che non vi sia limitazione ma, a parte che forse non avremo molti notai che si presteranno ad autenticare, sarà bene attenersi al criterio che riterrà opportuno adottare il notaio.

Siccome con notai e cancellieri o segretari si dovrà parlare prima per accertare la loro disponibilità, a loro si chiederà anche quale è la loro competenza territoriale.

Le autenticazioni sono collettive (foglio per foglio); quindi tutti i sottoscrittori che firmano un foglio debbono essere iscritti nelle liste elettorali di comuni (e quindi risiedervi) che ricadono nella competenza dell'autorità che autentica. L'autorità che autentica deve precisare la propria qualità, la sede e l'ufficio, e apporre data, timbro e firma. Ogni comitato o centro numererà progressivamente i propri fogli (riquadro sulla prima facciata in basso a destra) specificando anche il centro di raccolta.

I moduli A per la raccolta delle firme possono essere utilizzati anche parzialmente. Ciò si renderà necessario soprattutto per i segretari comunali e i cancellieri di pretura e tribunale quando la raccolta si effettuerà presso i loro uffici e quando i sottoscrittori non siano

raggruppati in giorni e tempi stabiliti. Infatti se all'ufficio del segretario comunale o alla cancelleria della Pretura o Tribunale si presentano pochi sottoscrittori isolati ogni giorno il segretario comunale o il cancelliere anziché usare per ogni giorno un modulo (mod. A) diverso, con inutile spreco, potrà sbarrare il modulo subito dopo aver raccolto le firme dei sottoscrittori e trascrivere di seguito la formula dell'autenticazione delle firme riportate in calce al modulo (mod. A) a pag. 4. Per i sottoscrittori del giorno successivo potrà così essere utilizzato lo stesso modulo a partire da subito dopo l'autentica precedente.

Certificazione elettorale

A) I certificati di iscrizione nelle liste elettorali non sono i certificati di godimento dei diritti politici, né i certificati elettorali (questi ultimi sono quelli che servono per andare a votare). I certificati che la legge richiede attestano che il signor "xy" è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . al numero . . . *L'importante è, in sostanza, che ci sia questo numero.* E' indispensabile chiederli a mano a mano che si raccolgono le firme, per non appesantire troppo gli uffici ed i lavori dei Centri e dei Comitati. Tali certificati possono essere, ed è consigliabile che siano, collettivi per numero il maggiore possibile dei sottoscrittori di ciascun "mod. A".

Si può a tal fine utilizzare lo stesso "mod. A" con le firme già raccolte, portandolo al Comune competente che dovrà riempire con i numeri d'iscrizione nelle liste elettorali l'ultima colonna del foglio e apporre poi la certificazione, in calce all'ultima facciata, nello spazio all'uopo riservato. Sono necessari: la firma del Sindaco o di chi da lui delegato, la data ed il bollo dell'ufficio (nel mod. A per errore di stampa l'indicazione del bollo è stata omessa, il bollo però va apposto ugualmente). E' necessario che coloro che hanno sottoscritto ciascun foglio appartengano tutti allo stesso comune. Se ciò non è, allora occorre fare uso del "mod. B", sul quale vanno riempite le prime colonne utilizzando le due righe di ogni casella, a cura del Comitato o Centro di raccolta. Il Comune competente riempirà l'ultima colonna e porrà poi timbro data e firma in calce all'ultima facciata. I "mod. B" vanno compilati anche nel riquadro in basso a destra sulla prima facciata con il riferimento al relativo "mod. A", e vanno poi inseriti e spillati al corrispondente "mod. A" cui si riferiscono.

Tenere ben presente che le donne coniugate risultano iscritte nelle liste elettorali con il loro cognome originario e non con quello acquisito, per cui è indispensabile indicare nei mod. A e B il primo cognome e non quello del marito.

B) La consegna ai Comuni dei modelli A (con le firme) e dei modelli B, per le certificazioni di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori, è un atto particolarmente delicato, per vari motivi.

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali vanno infatti depositati con le firme entro il 15 giugno. Basta un disguido, uno sciopero degli uffici comunali, lo smarrimento di carte o simili (né si possono escludere a priori azioni dolose) per compromettere tutto. Non solo; ma gli uffici elettorali, se è vero che sono obbligati a rilasciare i certificati entro 48 ore (art. 7 ultima parte della legge), notoriamente non sono attrezzati per tale sollecita incombenza, funzionano solo in periodo elettorale (per predisporre i certificati elettorali, cosa diversa, perché meccanizzati, almeno nei grandi comuni).

Quindi occorre in ogni caso poter dimostrare che i certificati sono stati richiesti in tempo utile - sia per poter eventualmente dare la prova alla Cassazione che se mancano i certificati, ciò è da addebitarsi ai sindaci, sia per le denunce dei sindaci inadempienti per omissione degli atti di ufficio.

Pertanto abbiamo predisposto il "mod. C", cioè la "lettera-richiesta" delle certificazioni elettorali, da redigere in duplice copia, una delle quali sarà restituita firmata dall'addetto all'ufficio comunale, con l'indicazione del numero di protocollo e della data di ricezione.

Questi dati bisogna in ogni caso farseli dare dall'ufficio comunale, per avere la prova della ricezione della richiesta e della data.

La lettera-richiesta contiene la distinta dei modelli A e B presentati.

In ogni caso la consegna sarà fatta da membro del Comitato locale che dovrà qualificarsi nella richiesta (mod. C) e sottoscriverla. Alla consegna sarà opportuno che assistano, in caso di rifiuto della sottoscrizione per ricevuta dell'addetto comunale, alcuni testimoni (almeno due, possibilmente maggiorenni). Circa quanto sopra è indispensabile che i Comitati prendano contatti con gli uffici comunali, prospettando sin da ora le esigenze di lavoro che detti uffici dovranno predisporre ad affrontare per il periodo 15 marzo-15 giugno.

Diritti di autenticazione e di certificazione

Diritti di ufficio: Lire 1 (una) per ogni firma autenticata, con un minimo, comunque, di L. 100.

Lire 25 (venticinque) per ogni foglio di certificazione di iscrizione nelle liste elettorali (quale che sia il numero di elettori per cui si chiede la certificazione).

III

Inoltro a Roma delle firme raccolte

I fogli contenenti le firme (mod. A) vanno, appena completati, ritirati dagli uffici e dai punti di raccolta e conservati in luoghi sicuri, presso i Centri ed i Comitati locali e, meglio ancora, presso le abitazioni dei militanti. Ottenute poi, con la massima sollecitudine, le corrispondenti certificazioni elettorali dal Comune competente sui modd. A e B, bisognerà senza indugio trasmettere entrambi i modelli (mod. A, utilizzati presso i Centri, i Comitati, gli Uffici ed i vari punti di raccolta e mod. B) alla sede di Roma.

E' bene che detto invio avvenga almeno mensilmente (in tempi più brevi se la quantità delle firme raccolte è notevole) e comunque, per i modelli già pronti e completati, almeno 20 giorni prima del termine del tempo utile per la raccolta delle firme, in modo da riservare agli ultimi giorni l'invio delle sole firme raccolte in questo periodo. Alla chiusura della raccolta, o comunque quando ritenuto utile, non ci si preoccupi di completare i "mod. A" non completi (sino a 50) di firme, basta sbarrare le righe rimaste vuote e far procedere all'autenticazione delle sole firme raccolte.

Si raccomanda di effettuare la spedizione non a mezzo posta ma con persona e mezzi di fiducia.

I fogli contenenti le firme (mod. A) con allegati gli eventuali mod. B corrispondenti, dovranno essere raccolti in pacchi separati per ogni referendum. Ogni pacco andrà avvolto con carta da pacchi; sull'esterno va incollato il "mod. D" relativo a ciascun referendum debitamente compilato. Una copia del "mod. D" sarà trattenuta dal Centro o Comitato ed un'altra sarà consegnata a chi effettua il trasporto (il mod. D va compilato in triplice copia).

Il pacco come sopra confezionato dovrà essere avvolto in un secondo foglio di carta da pacchi, recante all'esterno l'indirizzo del Comitato Nazionale di Roma e l'indicazione del Centro che spedisce. Naturalmente, ove possibile, in ragione delle dimensioni, il secondo involucro potrà contenere più pacchi relativi ad uno o più referendum.

Quadro riepilogativo del materiale occorrente per la raccolta delle firme

<i>Norme di cui si chiede l'abrogazione oggetto del referendum</i>	<i>Modello dei fogli per la raccolta delle firme</i>	<i>Modello per la certificazione elettorale ove non sia utilizzabile il mod. A</i>	<i>Modello per la richiesta della certificazione elettorale</i>	<i>Modello per l'invio a Roma delle firme raccolte</i>	<i>Colore della stampa dei modelli A, B e D</i>
Richiesta di referendum abrogativo delle sanzioni penali per i delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe.	Mod. A	Mod. B	Mod. C	Mod. D	Rosso

Consigli Pratici

Le firme possono essere raccolte sostanzialmente nei punti di raccolta mobili ed in quelli fissi.

I primi saranno gestiti dai comitati locali che organizzeranno la raccolta con tavolini posti nelle strade di maggior passaggio, davanti alle fabbriche, nelle università, nei comizi elettorali, nel corso delle manifestazioni e concerti organizzati.

Il materiale minimo necessario per un punto di raccolta mobile è: un tavolino (possibilmente pieghevole del tipo di quelli utilizzati per l'incollatura della carta da parati); le sedie (anch'esse pieghevoli); i moduli e gli opuscoli che saranno richiesti e ritirati direttamente presso il comitato regionale; materiale propagandistico della propria organizzazione (o più organizzazioni), tabezau o manifesti (il comitato regionale avrà a disposizione manifesti tipo di pubblicizzazione della campagna per l'aborto). Per ogni tavolino sono necessari almeno tre militanti ed un cancelliere o altro autenticatore. Il cancelliere si limiterà a controllare il documento del sottoscrittore ed i militanti

trascriveranno nome cognome, data di nascita, indirizzo, direttamente dal documento del sottoscrittore che dovrà quindi solo firmare il modulo.

Il costo giornaliero del tavolo (rimborso del cancelliere, notaio e spese varie) che si aggira in media sulle 15.000 lire potrà essere facilmente recuperato con l'autofinanziamento diretto: ogni sottoscrittore dovrà versare almeno 100 lire o acquistare il materiale esposto in vendita sul tavolo.

I punti fissi di raccolta (cancellerie dei Tribunali o delle Preture, segreterie comunali) funzionano bene solo se pochi militanti, magari a turno, seguono e controllano nell'ufficio messo a disposizione la raccolta delle firme, propagandano nella città o comune l'esistenza del punto fisso di raccolta indicando le ore in cui è possibile accedere. Anche in comuni piccoli il militante può dare un enorme contributo semplicemente verificando che i moduli inviati al municipio e pretura sono messi a disposizione del pubblico e denunciando sia a livello locale che al Comitato organizzatore le eventuali inadempienze dei responsabili dell'ufficio.

LEGA XIII MAGGIO

L'Espresso